

Non è consentito effettuare compensando il pagamento di somme altrui, o scattano sanzioni

Accollo di debito fuori dai giochi

In via di principio, la compensazione è ammessa solo se i crediti e i debiti appartengono al medesimo soggetto. In particolare, non è possibile effettuare mediante compensazione il pagamento dei debiti fiscali oggetto di un negozio giuridico di accollo, come espressamente chiarito dall'art. 1 del dl n. 124 del 26 ottobre 2019. Tale disposizione, convalidando l'interpretazione già fornita dall'Agenzia delle entrate, stabilisce infatti che:

- chiunque si accoli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento senza possibilità di utilizzare in compensazione i crediti dell'accollante;

- i versamenti in violazione del divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti; in tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze di legge, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del dlgs 471 del 18 dicembre 1997;

- con atti di recupero da notificare entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all'accollante le sanzioni di cui all'art. 13, commi 4 o 5, del citato dlgs n. 471/1997 (indebita compensazione);

b) all'accollato la sanzione di cui al medesimo art. 13, comma 1 (omesso versamento); questi è inoltre tenuto, in solido con l'accollante, al pagamento dell'imposta con i relativi interessi.

Con provvedimento del 24 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni per il pagamento, senza compensazione, dei tributi in caso di accollo del debito, mentre con risoluzione n. 59 del 6 ottobre 2021 ha istituito il codice identificativo "80" da ripor-

tare, insieme al codice fiscale del contribuente, nel relativo campo del modello F24.

Compensazione di crediti "ereditati". In situazioni particolari è tuttavia possibile che il credito maturato da un soggetto sia legittimamente utilizzato in compensazione da un altro. E' il caso, per esempio, dei soggetti coinvolti in operazioni straordinarie (incorporazioni, fusioni, ecc.), dei soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e ss. del Tuir (c.d. consolidato fiscale), nonché delle società controllanti e controllate che si avvalgono della procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all'art. 73 del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972.

In relazione alle prime due fattispecie, con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 286 del 22 dicembre 2009 sono stati istituiti i seguenti codici identificativi, da riportare nel modello F24, che consentono di segnalare, appunto, che il contribuente utilizza un credito emergente dalla dichiarazione di un altro:

- 61, denominato "soggetto aderente al consolidato"

- 62, denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito".

Il codice "61". Il codice 61 va utilizzato nel caso di un soggetto consolidante che utilizza in compensazione, per il versamento dell'imposta determinata nel modello CNM, il credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato. In tal caso, il modello F24 va compilato indicando, nella sezione "contribuente", il codice fiscale della società consolidante e i relativi dati, e il codice fiscale della società aderente al consolidato, esponendolo nel campo "codice fiscale del coobbligato". Qualora il credito d'imposta della stessa natura

(ad esempio, credito Iva annuale) utilizzato in compensazione sia stato ceduto da più soggetti aderenti al consolidato, la società consolidante, nel campo "codice fiscale del coobbligato", indicherà il codice fiscale del soggetto consolidato che ha ceduto l'ammontare del credito più elevato. Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29 del 3 giugno 2010.

Ai fini di una corretta gestione dei crediti Iva attribuiti al consolidato, sono previsti appositi campi all'interno dei quadri VX e VY del modello di dichiarazione annuale Iva.

Il codice "62". Il codice "62" va utilizzato, ad esempio, nel caso di una società incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale della società incorporata, relativo all'anno d'imposta antecedente quello dell'operazione straordinaria: si pensi alla società Alfa, che dopo avere presentato la dichiarazione annuale Iva 2024, recante un credito da computare a nuovo nell'anno successivo, viene incorporata dalla società Beta. In questo caso, la società Beta, succeduta ad Alfa, potrà utilizzare nel corso del 2024 il credito maturato da quest'ultima, indicando nella sezione "contribuente" del modello F24 il proprio codice fiscale e nel campo "codice fiscale del coobbligato" quello della società incorporata.

Il codice 62 non va utilizzato nei seguenti casi:

- compensazione, da parte della società controllante, del credito Iva costituito per effetto dell'adesione al regime di liquidazione dell'Iva di gruppo;

- compensazione, da parte del soggetto partecipante, dei crediti d'imposta ricevuti per trasparenza dalla società partecipata.

© Riproduzione riservata

